

**FITAB**  
**Associazione Sportiva Dilettantistica**

# **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**



## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Disposizioni Generali	4
Art. 2 - Applicabilità del codice	4
Art. 3 - Rispetto delle sentenze degli Organi di Giustizia Sportiva	4
Art. 4 - Obbligo di motivazione dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva	4
Art. 5 - Appellabilità delle sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva	4
Art. 6 - Principio di responsabilità oggettiva	5
Art. 7 - Membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB	5
Art. 8 – Requisiti ed obblighi dei membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo	6

## **TITOLO II - I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO, LE CONDOTTE ILLECITE, LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI**

Art. 9 - Ufficio della Procura Federale – Procuratore Federale	7
Art. 10 - Procuratore Federale competente per il settore arbitrale	8
Art. 11 - Astensione del Procuratore Federale	8
Art. 12- Ricusazione del Procuratore Federale	8
Art. 13 – Opposizione all'archiviazione	9
Art. 14 – Giudice Federale	9
Art. 15 - Astensione e ricusazione del Giudice Federale	10
Art. 16- Giudice Federale Vicario con delega al Settore Arbitrale	11
Art. 17 – Corte Federale d'Appello	11
Art. 18 – Astensione e ricusazione del Giudice Federale d'Appello	11
Art. 19 – Collegio di Disciplina Arbitri	11
Art. 20 – Collegio dei Probiviri	12
Art. 21 – Astensione e ricusazione: Membro Collegio Disciplina Arbitri- Membro Collegio Probiviri	12
Art. 22– Condotte illecite punibili	13
Art. 23 – Limite edittale delle Sanzioni	13
Art. 24 – Concorso di condotte illecite	14
Art. 25- Disciplina del concorso di soggetti nella commissione dell'illecito	15
Art. 26- Recidiva	15
Art. 27 – Misure Cautelari	15

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO IN PRIMO GRADO**

Art. 28 – Condizioni preliminari	17
Art.29 – Denuncia per l'avvio del procedimento	17
Art. 30 - Procedimento	17
Art. 31– Udiienza pubblica	18
Art. 32– Contraddittorio scritto	18
Art. 33 – Richiesta di archiviazione del Procuratore Federale	18
Art. 34 – Misure cautelari	19

Art. 35 – Contenuto dell’Atto di deferimento	19
Art. 36 – Prove del Processo Sportivo	19
Art. 37 – Perentorietà dei termini	19
Art. 38 – Contenuto della sentenza	19

**TITOL O IV - IMPUGNAZIONI E RITI SPECIALI**

Art.39– Condizioni di appellabilità della sentenza	20
Art. 40 – Termini di presentazione dell’Appello	20
Art. 41 – Tipi di sentenza della Corte Federale d’Appello	20
Art. 42 – Contenuto della Sentenza d’Appello	21
Art. 43 – Ricorsi avverso il rito elettorale	21
Art. 44 – Conflitto di attribuzione competenze tra Organi Sociali	22
Art. 45 – Ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di ammissione di aspiranti associati e/o affiliati nonché contro la loro revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB	23
Art. 46 – Revisione	
Art. 47 – Composizione del Collegio dei Probiviri nei procedimenti speciali ex artt.46-47-48 del presente codice	23
Art. 48 - Prorogatio	24
Art. 49 – Rito speciale in materia di interpretazione ed applicazione dei Regolamenti FITAB	25
Art. 50 – Prescrizione	25
Art. 51 – Amnistia	25
Art. 52 – Spese di soccombenza	25
Art. 53 – Disposizioni Finali	25

## **TITOLO I I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - ( Disposizioni generali)**

Le norme del codice in oggetto sono emanate nel rispetto della legislazione della Repubblica Italiana, e pertanto ispirate ai principi di legalità e del “giusto processo” così come sancito dall’art. 111 della Costituzione Italiana.

Tutti i componenti gli Organi di Giustizia Sportiva, al fine di evitare incompatibilità, possono ricoprire un solo incarico.

I tesserati e le Affiliate rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, fatta salva la prova contraria.

L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti, non può essere invocata a nessun effetto.

### **Art. 2 - (Applicabilità del Codice)**

Il presente codice si applica a tutti i soggetti dell’Ordinamento Giuridico Sportivo, ai tesserati, agli arbitri FITAB ed a tutte le ASD, ivi compreso le Affiliate, che vogliano adire la giustizia sportiva o che siano chiamati a prendere parte ad un procedimento sportivo in qualunque veste (testimoni, ricorrenti, resistenti), e gli stessi sono tenuti a sottostare ai suddetti principi ed alla rigorosa osservanza dei Codici e dei Regolamenti emanati dagli Organi Federali competenti.

### **Art. 3 - (Rispetto delle sentenze degli Organi di Giustizia Sportiva)**

Tutti i destinatari delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva sono tenuti al loro rispetto e le ASD affiliate alla FITAB, per il tramite dei loro dirigenti, devono collaborare affinché tali sentenze vengano osservate dagli interessati, segnalando eventuali violazioni, e/o mancate conformazioni ai relativi dispositivi.

### **Art. 4-(Obbligo di motivazione dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva)**

Tutti i provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB devono essere motivati.

### **Art. 5 - (Appellabilità delle sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva)**

Tutte le sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB sono appellabili nei limiti e nelle forme stabilite dal presente codice.

Non sono impugnabili le sentenze passate in “cosa giudicata” per i seguenti motivi:

- 1) perché rientra nel novero delle sentenze non impugnabili;
- 2) perché i termini di impugnazione (da parte della Procura Federale e/o del tesserato e/o dell’ASD interessati), prescritti dal presente codice, sono decorsi;
- 3) perché è stata emessa da un organo di ultimo grado.

#### **Art. 6 - (Principio di responsabilità oggettiva)**

Nell'Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB vige il principio della responsabilità oggettiva, pertanto l'ASD associata/affiliata alla FITAB viene considerata, nella persona del suo legale rappresentante, corresponsabile degli illeciti sportivi commessi da un suo tesserato nei seguenti casi:

- a) quando risulti una connivenza della stessa ASD (o perché i suoi dirigenti hanno appreso del fatto illecito commesso e non l'hanno denunciato ai competenti organi di giustizia sportiva della FITAB, o perché gli stessi dirigenti hanno aiutato, mediante una fattiva collaborazione, il soggetto tesserato a commettere l'illecito;
- b) quando risulti che l'ASD, attraverso i suoi dirigenti, abbia violato le regole disposte dalla FITAB a livello sportivo.

In tali casi, pertanto, sarà obbligo dei competenti Organi di Giustizia Sportiva della FITAB citare davanti ad essi stessi ed eventualmente sanzionare sia il tesserato, sia l'ASD.

Sono dirigenti delle ASD il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo dell'ASD, anche se dimissionari purché le dimissioni non siano già state accettate dal Consiglio Direttivo dell'ASD medesima, il/i Componente del Collegio dei Probiviri dell'ASD, il/i Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ASD, nonché ulteriori organi sociali eventualmente previsti dallo statuto dell'ASD stessa. Nel caso di accertata responsabilità oggettiva, la sanzione da irrogarsi per l'ASD sarà pari alla perdita dei diritti di voto in assemblea federale (ordinaria e straordinaria) e perdita per tutti i membri dei suoi organi del diritto di elettorato attivo e passivo fino ad anni 2. nonché possibilità di scioglimento degli organi dell'ASD colpevole con conseguente nomina, ad opera del Consiglio Direttivo della FITAB, di un Commissario Straordinario fino ad un massimo di due anni.

#### **Art. 7- (Membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB)**

Sono membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB:

- a) l'Ufficio del Procuratore Federale;
- b) l'Ufficio del Giudice Federale;
- c) Collegio della Corte Federale d'Appello;
- d) Collegio dei Probiviri;
- e) Collegio di Disciplina Arbitri.

#### **Art. 8 - (Requisiti ed obblighi dei membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo)**

Tutti i membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo devono essere soggetti di provata indipendenza, perizia e verificata professionalità.

Sono sovrani, autonomi ed indipendenti, e soggiacciono solo, allo Statuto FITAB, al presente Codice e ad ogni altro Regolamento Federale FITAB vigente, nonché alle norme e regolamenti emanati dall'Ente di promozione sportiva cui la FITAB è affiliata.

Agli stessi è fatto divieto, in coerenza con quanto enunciato nelle "Disposizioni generali", di ricoprire contemporaneamente due cariche, qualunque esse siano, sia a livello centrale che a livello periferico, e pertanto il candidato dovrà optare per una delle due cariche.

In difetto spetterà al Consiglio Direttivo quale la carica da attribuire. Nella ipotesi di non accettazione, entro 7 giorni, da parte del candidato, lo stesso decadrà da entrambe le cariche.

## TITOLO II

# I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO, LE CONDOTTE ILLECITE, LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI

### **Art. 9 - (Ufficio della Procura Federale – Procuratore Federale)**

Le funzioni di indagini ed inquirenti, che possono implicare l'intervento degli Organi della Giustizia Sportiva, sono attribuite all'Ufficio della Procura Federale.

Per la composizione dell'Ufficio si rinvia all'art. 22 dello Statuto.

Compito precipuo dell'ufficio della Procura Federale è quello di svolgere indagini al fine di accertare la sussistenza o meno di un illecito, su richiesta scritta e/o segnalazione orale:

- a) di un tesserato;
- b) di un componente degli organi centrali e/o periferici della FITAB;
- c) di un arbitro.

Un Procuratore Federale potrà altresì procedere all'apertura d'ufficio di un fascicolo d'indagine nel caso in cui egli stesso e/o un sostituto si trovino presenti al compimento di un fatto illecito.

In ogni fattispecie l'indagine è curata dal Procuratore competente, o da uno suo sostituto.

I tempi di durata dell'indagine non possono superare i 30 giorni dal giorno dell'evento, o da quello in cui viene formalizzata la segnalazione/denuncia.

Detto termine è prorogabile di ulteriori 30 giorni, in caso di particolare complessità dell'indagine, e tale proroga deve essere concessa espressamente dal Giudice Federale, nel caso in cui a richiederla sia un Procuratore Federale, un sostituto, od anche la parte oggetto dell'indagine.

Al termine di tale periodo, il Procuratore dovrà formulare al Giudice Federale le proprie conclusioni e chiedere o l'archiviazione del caso, in presenza di non sufficienti elementi di colpevolezza, oppure il rinvio a giudizio per il soggetto e/o l'ASD coinvolta con l'indicazione sommaria della pena da egli stesso proposta.

Nella ipotesi di mancato rispetto dei termini della procedura, il Giudice Federale avocherà a se il caso, e deciderà secondo i principi di equità.

Per tutte le sentenze di primo grado, quelle cioè pronunciate dal Giudice Federale, le parti del processo hanno la facoltà/possibilità di proporre gravame innanzi la Corte Federale d'Appello.

Inoltre, il Procuratore Federale deve raccogliere la denuncia scritta e/o orale di un tesserato o di un componente un organo centrale e/o periferico della FITAB circa presunte irregolarità commesse dal Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio federale e aprire un fascicolo d'inchiesta, rispettando i limiti temporali previsti da questo articolo, da sottoporre alla competenza del Giudice Federale.

Infine, il Procuratore Federale svolge i compiti di Pubblico Ministero nei procedimenti di secondo grado dinanzi alla Corte Federale d'Appello.

### **Art. 10 - (Procuratore Federale competente per il settore arbitrale)**

Nel novero dei Procuratori Federali, nominati dal Consiglio Direttivo, dovrà essere individuato un Procuratore Federale avente espressa competenza relativa al settore arbitrale.

Tale Procuratore Federale eserciterà le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti sportivi dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FITAB, nel seguente caso:

- quando ad essere chiamato in giudizio sia un ufficiale di gara;

L'indagine verrà condotta nei tempi previsti dall'art. 10.

### **Art. 11 – (Astensione del Procuratore Federale )**

Il Procuratore Federale ha l'obbligo di astenersi redigendo apposita istanza:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti, o comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza;
- se vi sono rapporti di debito/credito fra egli ed una o più parti della causa;
- se esso appartiene alla stessa ASD denunciante o coinvolta nel caso;

Qualora nel termine di sette giorni dal verificarsi di una delle cause di astensione, il Procuratore Federale interessato non ottemperi al suo dovere di remissione del caso, esso sarà ricusato d'ufficio e sostituito nella trattazione del caso da un altro collega designato dal Giudice Federale.

### **Art. 12 - ( Ricusazione del Procuratore Federale )**

Il Procuratore Federale può essere ricusato:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli e manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio della sua funzione;
- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti, o comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- se nell'esercizio delle sue funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo parere sui fatti oggetto dell'imputazione;
- se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato e presentata all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando lo stesso ne è venuto a conoscenza.

Se la causa di ricusazione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione

può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile. Se è accolta la richiesta di ricusazione, il Procuratore Federale ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo. La ricusazione sospende il procedimento. Sulla ricusazione decide la Corte Federale d'Appello. La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile. In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato, dal Giudice Federale, il nominativo del Procuratore Federale che deve sostituire quello ricusato. Non è ammessa la ricusazione del Giudice Federale chiamato a decidere sulla ricusazione.

### **Art.13 – (Opposizione all'archiviazione)**

Nel caso di richiesta ed accettazione di archiviazione dal Procuratore Federale, il denunciante, potrà presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione della predetta archiviazione, opposizione all'archiviazione al Giudice Federale.

Questi, sentito il parere del Procuratore Federale ,potrà:

- 1) o ordinare una riapertura delle indagini da effettuarsi entro di 15 giorni, decorsi i quali, il Procuratore Federale dovrà presentare richiesta di rinvio a giudizio o ancora di archiviazione. Nel caso in cui l'archiviazione venga nuovamente richiesta e conseguentemente disposta, essa non potrà più essere opposta;
- 2) o disporre che il Procuratore Federale formuli entro cinque giorni la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'incolpato.

L'opposizione all'archiviazione può essere proposta esclusivamente dal denunciante e solo nel caso in cui esso presenti nuovi ed ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli inizialmente indicati nella denuncia.

### **Art. 14 - (Giudice Federale)**

Le funzioni giudicanti sono affidate al Giudice Federale, nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di 4 anni, con mandato rinnovabile. (cfr art. 11 dello Statuto).

Il Giudice Federale giudica in primo grado, nelle materie di sua competenza, su tutte le violazioni dello Statuto, sulle violazioni censurabili ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, sulle violazioni relative al Regolamento Elettorale, sulle irregolarità relative al bilancio federale commesse dal Collegio dei Revisori dei Conti. Giudica altresì, come giudice di prime cure, sul comportamento etico e sportivo delle Affiliate dei soci, sulla correttezza dei loro atti , nonché in merito alle controversie nate e nascenti tra la FITAB e le Affiliate e i soci, e tra le Affiliate e gli stessi soci, nella materie istituzionali della FITAB.

E' facoltà del Giudice Federale sentire le parti in udienza pubblica, o attraverso una richiesta formale alle stesse, di presentazione di una memoria difensiva

Il Giudice Federale oltre agli opportuni provvedimenti anche di natura cautelare, può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari: diffida, richiamo verbale, richiamo scritto, censura, sospensione per un periodo massimo di due anni, radiazione.

Può inoltre irrogare sanzioni di natura pecuniaria nonché può disporre la pubblicazione

della decisione del suo verdetto nelle sedi della FITAB e nei canali ufficiali e privilegiati di informazione della FITAB stessa.

La decisione dovrà intervenire entro e non oltre 60 giorni dall'invio degli atti da parte del Procuratore Federale oppure entro 30 giorni dalla data dell'ultima udienza in cui il Giudice Federale stesso abbia provveduto a sentire le parti.

E' ammessa, tuttavia, una dilazione di 15 giorni del termine previsto da tale articolo nel caso di provata ed oggettiva complessità della causa.

Tutte le sentenze, immediatamente esecutive, sono tuttavia appellabili, e l'atto di impugnazione deve essere redatto in forma scritta e trasmesso, entro il termine massimo di 30 giorni, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria Federale, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 41 del presente codice.

#### **Art. 15 - (Astensione e ricusazione del Giudice Federale)**

Per l'astensione e la ricusazione per l'Ufficio del Giudice Federale, valgono le norme già previste dal presente codice (cfr. artt. 11-12 ).

In tal caso se entro 7 giorni dal verificarsi della causa di astensione, rilevata ex officio o dalle parti, il Giudice non si sia astenuto esso verrà ricusato d'ufficio, ovvero, il caso verrà affidato ad uno dei componenti della Corte Federale d'Appello e qualora la sentenza sia appellata sarà competente, in secondo grado, il Collegio della Corte Federale d'Appello.

### **Art. 16 - (Giudice Federale Vicario con delega al Settore Arbitrale)**

Il Giudice Federale Vicario opera in forza della delega specifica, attribuitagli dal Consiglio Direttivo. Egli avrà il compito di giudicare:

a) i procedimenti nei quali sia indagato un arbitro nell'esercizio della sua funzione.

I poteri e i doveri, nonché le norme di procedura a cui dovrà attenersi tale giudice, sono quelli previsti da detto codice.

Le eventuali condotte punibili dell'Arbitro, nell'esercizio della sua funzione, sono regolate dal sistema delle sanzioni di cui agli artt. 22-23-24-25 del codice in oggetto.

Tutte le sentenze sono appellabili.

### **Art. 17 - (Corte Federale d'Appello)**

Sono compiti della Corte Federale d'Appello:

- a) decidere in grado d'appello su tutte le sentenze emesse dal Giudice Federale di I grado e impugnate dalle parti e/o dalla Procura Federale;
- b) decidere in unico grado i ricorsi in materia elettorale secondo il rito stabilito dal presente codice (ricorsi avverso il verbale dell'assemblea per l'elezione degli organi centrali e/o periferici della FITAB; ricorsi riguardanti la candidabilità e l'eleggibilità di un soggetto a ricoprire una carica elettiva centrale o periferica FITAB; ricorsi in materia di regolare svolgimento delle elezioni);
- c) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti pronunciati dal Collegio dei Probiviri.
- d) decidere in unico grado sui ricorsi relativi all'interpretazione e/o applicazione dello Statuto FITAB, del Codice di Giustizia Sportiva FITAB e di ogni altro regolamento FITAB emanato.

Le sentenze della Corte dovranno intervenire entro 40 giorni dalla data della ricezione, da parte della segreteria federale, dell'atto di appello presentato dalle parti e/o dal Procuratore Federale.

Le sentenze della Corte Federale d'Appello sono definitive e non appellabili.

### **Art.18 - (Astensione e ricusazione del Giudice Federale d'Appello)**

Nel caso in cui poi a doversi astenere sia un componente della Corte Federale d'appello, esso verrà sostituito da un supplente; nel caso invece in cui a doversi astenere fosse il Presidente della Corte Federale d'appello, esso verrà sostituito nelle sue funzioni dal collega più anziano d'età e la corte verrà integrata con un membro supplente in modo tale che il numero dei giudici sia pari a 3.

### **Art. 19 – (Collegio di Disciplina Arbitri)**

Il Collegio di Disciplina Arbitri è competente a decidere:

a) sui comportamenti censurabile degli arbitri nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Regolamento del Settore Arbitrale stabilisce le ulteriori e più specifiche funzioni e procedure dell'Organo.

## **Art.20- (Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri, è eletto dall'Assemblea Federale, è sempre organo collegiale .  
Il Collegio dei Probiviri, in ipotesi di imperfetta composizione, è sostituito d'ufficio da un membro del Consiglio Direttivo, ovvero in ipotesi di vacanza, dell'intero Collegio dei Probiviri, è sostituito da tre membri del Consiglio Direttivo, indicati dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo medesimo, ed il ruolo di Presidente sarà svolto dal membro più anziano d'età.

Il Nuovo Collegio, così costituito, rimarrà in carica fino alla prima Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri, possiede esclusiva competenza per decidere:

- sui ricorsi presentati avverso la validità della costituzione e della deliberazione delle assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali;
- sui conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi sociali federali;
- sulle condizioni di eleggibilità, incompatibilità, decadenza;
- sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti;
- sui ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di ammissione di aspiranti associati e Affiliate;
- sulle istanze di riabilitazione.

Il Collegio è convocato dal Presidente, con tutti i mezzi giuridicamente validi ( quali ad esempio la Raccomandata R.R., telefax, posta elettronica, ecc...), inviati almeno 10 giorni prima della data della riunione dallo stesso fissata.

Nei casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione senza osservanza del termine di cui sopra.

Il Collegio dovrà emettere il provvedimento entro 30 giorni dalla data della conclusione alla quale è pervenuto, ed avverso a tale provvedimento è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello da notificare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

## **Art.21 - (Astensione e Ricusazione: Membro Collegio di Disciplina Arbitri – Membro del Collegio dei Probiviri)**

I casi di astensione e ricusazione dei soggetti di cui al presente articolo, sono i medesimi di quelli declinati negli artt. 11 e 12 del codice in oggetto.

La procedura per la loro sostituzione prevede che:

- un membro del Collegio Disciplina Arbitri sia sostituito dal Giudice Federale Vicario.
- un membro del Collegio Probiviri sia sostituito da un membro indicato dal Consiglio Direttivo, nominato a maggioranza semplice ed a voto palese.

## **Art. 22 - (Condotte illecite punibili)**

Sono punibili, e dunque considerate come condotte illecite, tutti i comportamenti posti in essere dai tesserati, ASD e/o arbitri di ogni ordine e grado in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva;

- a) tutti i comportamenti diretti ad offendere verbalmente e/o fisicamente un tesserato nel corso di manifestazioni federali (tornei di ogni tipo e campionati);
- b) tutti i comportamenti diretti ad assicurare a se stessi e/o ad altri tesserati un indebito vantaggio nel corso di manifestazioni indette, organizzate e/o patrocinate dalla FITAB;
- c) tutti i comportamenti di concorso commissivo e/o omissivo nella realizzazione di un illecito posto in essere da un tesserato e/o da un'ASD affiliata alla FITAB;
- d) tutte le violazioni dello statuto FITAB, del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altro regolamento federale emanato.
- e) "condotte punibili riferite esclusivamente agli arbitri FITAB di ogni ordine e grado" per l'arbitraggio di tornei al di fuori del circuito FITAB senza la prescritta autorizzazione esclusivamente rilasciata per iscritto da parte del Consigliere del Direttivo Nazionale responsabile del Settore Arbitrale";
- f) Per la partecipazione, da parte degli Arbitri FITAB di ogni ordine e grado, in veste di giocatori e/o arbitri a manifestazioni indette, patrocinate e/o organizzate da altre ASD e/o Federazioni diverse dalla FITAB".
- g) tutti i comportamenti, qui non menzionati, che possano arrecare nocimento all'immagine ed alla attività della FITAB.

## **Art. 23- (Limite edittale delle Sanzioni)**

Le sanzioni irraggiungibili dal Giudice Federale, con riferimento alle condotte punibili, sono :

### **A)**

#### **Per i tesserati:**

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 5 giorni al max di 1 anno)
- radiazione

#### **Per le ASD:**

- ammonizione (al Presidente della ASD)
- richiamo scritto (al Presidente della ASD)
- inibizione (al Presidente della ASD da un min. di 5 giorni al max di 1 anno)

#### **Per gli arbitri:**

- richiamo scritto
- squalifica ( da un min. di 5 giorni al max di 1 anno)

### **B)**

#### **Per i tesserati:**

- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di mesi 6 ad un max di 15 mesi)

#### **Per le ASD:**

- richiamo scritto
- inibizione (da un min. di 6 mesi ad un max di 18 mesi)

#### **Per gli arbitri:**

- richiamo scritto

### **C)**

#### **Per i tesserati:**

- squalifica (da un min. di 8 mesi ad un max di 16 mesi)
- squalifica (da un min. di 1 anno ad un max di 2 anni)
- radiazione

**Per le ASD:**

- inibizione (da un min. di 1 anno ad un max di 2 anni)
- disaffiliazione

**Per gli arbitri:**

- squalifica (da un min. di 1 anno ad un max di 2 anni)
- retrocessione di un grado

**D)**

**Per i tesserati:**

- squalifica (da un min. di 14 mesi ad un max di 24 mesi)
- radiazione

**Per le ASD:**

- inibizione ( da un min. di 19 mesi ed un max. di 24 mesi)
- disaffiliazione

**Per gli arbitri:**

- squalifica (da un min. di 1 anno ad un max. di 2 anni )
- retrocessione di un grado

**E)**

**Per i soli arbitri:**

- squalifica (da un min. di 17 mesi ad un max, di 24 mesi)
- radiazione dall'Albo

**F)**

**Peri soli arbitri:**

- retrocessione di un grado ( per i soli arbitri di un circolo provvisorio)
- radiazione dall'Albo

**G)**

- per la sanzione di cui a questa lettera, con riferimento all'art.22 del presente codice, in ragione della gravità dell'illecito e del sistema complessivo delle sanzioni si rinvia all'equo apprezzamento del Giudice Federale.

**Art - 24 ( Concorso di condotte illecite )**

In caso in cui un tesserato, una ASD o un arbitro della FITAB commettano nello stesso tempo più condotte illecite fra quelle descritte dall'art. 22 del presente codice, il Giudice Federale e/o il Collegio dei Probiviri applicheranno nella sentenza di condanna la pena prevista per la violazione ritenuta più grave tra quelle compiute, sempre rispettando i limiti edittali ex art.15 del presente Codice.

**Art. 25 – (Disciplina del concorso di soggetti nella commissione dell'illecito)**

Nel caso in cui uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i della FITAB commetta/no in concorso una delle condotte illecite previste dagli artt. 22-24 del presente codice, il Giudice Federale e/o il Collegio dei Probiviri applicheranno nella sentenza di condanna, a ciascuno dei concorrenti, la pena prevista per la commissione di quella condotta illecita.

Nel caso in cui invece uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i della FITAB commetta/no in concorso più condotte illecite previste dagli artt. 22-24 del presente codice, il Giudice Federale e/o il Collegio dei Probiviri applicheranno nella sentenza di condanna, a ciascuno dei concorrenti, la pena prevista per la commissione della condotta illecita più grave sempre rispettando i limiti edittali ex art.15 del presente Codice.

### **Art. 26 – (Recidiva)**

In caso di nuova commissione, da parte di uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i della FITAB già condannato/i per la precedente commissione di un illecito ex artt. 22-24-25 del presente codice, i competenti Organi di Giustizia Sportiva della FITAB, ove ritengano di dover applicare le sanzioni della squalifica, dell'inibizione e della perdita temporanea dei diritti di voto, raddoppieranno la sanzione prevista dal presente codice per il nuovo illecito commesso senza superare il limite massimo dei due anni complessivi di pena.

Nel caso in cui invece i predetti Organi di Giustizia Sportiva vogliano condannare uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i recidivo/a/i ad altri tipi di sanzione diversi dalla squalifica, inibizione e perdita temporanea dei diritti di voto, essi dovranno applicare il seguente schema:

- 1) nel caso di recidiva e conseguente condanna per il nuovo illecito commesso a sanzioni, quali ammonizione e richiamo scritto, la recidiva comporterà la condanna del o dei recidivo/i alla sanzione della squalifica/o inibizione/o perdita temporanea dei diritti di voto da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 16 mesi;
- 2) nel caso di recidiva e conseguente condanna, di un arbitro/i, per il nuovo illecito commesso a sanzioni quali retrocessione di un grado, la recidiva comporterà la condanna del o dei recidivo/i alla sanzione della radiazione dall'Albo Arbitri.

### **Art. 27- (Misure cautelari)**

In qualunque momento dell'istruttoria, o durante il procedimento, nel caso di particolare gravità o di presenza di indizi di colpevolezza o di pericolo di reiterazione dell'illecito attribuito all'ASD, al tesserato, all'Arbitro, si possono irrogare le seguenti misure cautelari:

a) per i tesserati:

- inibizione temporanea, in attesa della sentenza, dal partecipare a tutte le manifestazioni indette, organizzate e/o patrociniate dalla FITAB;
- nel caso in cui il tesserato imputato sia presidente di un'ASD o un membro del Consiglio Direttivo, perdita temporanea del diritto di elettorato attivo e passivo in Assemblea Federale;
- inibizione dall'esercizio dei poteri connessi alla carica, ciò solo nel caso in cui l'imputato sia un membro degli organi centrali e/o periferici della FITAB oppure un presidente o membro degli organi sociali di una ASD.

b) per le associazioni:

- commissariamento con conseguente scioglimento degli organi sociali, ed in questa ipotesi la carica di Presidente pro tempore verrà assunta dal Coordinatore Provinciale.

c) per gli arbitri:

- sospensione dall'albo.

Si precisa che tutte le misure cautelari possono essere irrogate dal Giudice Federale su esclusiva proposta della Procura Federale, salvo i casi di "particolare gravità". In tale ultimo caso, infatti, le misure cautelari possono essere irrogate dal Giudice Federale anche su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB per un periodo non superiore ai 40 giorni. Devono essere motivate e la loro osservanza comporta una detrazione, sul tempo della pena principale da scontarsi, per il periodo corrispondente a quello in cui si è osservata la misura.

Su istanza della parte, oggetto della misura cautelare, il provvedimento può essere impugnato nel termine di 15 giorni dalla notifica, con modalità e mezzi giuridicamente validi, innanzi all'organo competente di grado superiore a quello che ha emesso la misura cautelare.

Quest'ultimo decide immediatamente, sulla base degli atti e senza formalità.

La sospensione non è rinnovabile.



## **TITOLO III**

### **PROCEDIMENTO IN PRIMO GRADO**

#### **Art. 28 - (Considerazioni preliminari)**

Preliminarmente si precisa che tutti gli atti, oggetto del giudizio, dovranno essere notificati con **“modalità e mezzi giuridicamente validi”**, (quali ad esempio raccomandata A/R, fax, e-mail, ecc..) nel rispetto del Codice di Procedura Civile. Questa espressione verrà utilizzata ogni qual volta sarà necessaria.

Per Atti processuali si intendono:

- 1) gli atti introduttivi del giudizio;
- 2) gli atti istruttori;
- 3) gli atti introduttivi dei riti speciali del presente codice;
- 4) le sentenze ed i provvedimenti emessi, da qualsiasi organo, ed in ogni grado del giudizio.

#### **Art.29 - (Denuncia per l'avvio del procedimento)**

Danno avvio ad un procedimento i fatti disciplinarmente rilevanti commessi da un tesserato, da una Affiliata o da un arbitro, che si verifichino nel corso dello svolgimento di tornei di ogni tipo e campionati.

La denuncia deve essere consegnata o formalmente preannunciata dalla parte istante all'Arbitro di Gara, entro la fine della manifestazione nella quale si è verificato l'episodio – o gli episodi – che s'intende denunciare.

L'Arbitro di gara deve dare immediata notizia di ciò all'altra parte e deve, nelle 48 ore successive, trasmettere la denuncia al Procuratore Federale, unitamente alla propria relazione sui fatti.

Qualora, invece, a compiere l'atto censurabile sia stato l'Arbitro di gara, la parte che si ritenga danneggiata sarà essa stessa a notificare l'evento al Procuratore Federale competente per il settore arbitrale, giusto l'art. 11 del presente codice.

Per i fatti avvenuti al di fuori delle sedi di gara o per quelli per i quali non sia stato possibile il rispetto della procedura di cui al precedente comma, la denuncia deve essere inoltrata, dalla Segreteria Federale, al Procuratore Federale, territorialmente competente, nel termine perentorio di 30 giorni dall'accadimento del fatto o dalla sua conoscenza, anche da qualsiasi tesserato o affiliato.

Le denunce fatte in forma anonima non sono ammissibili.

Nel caso in cui l'Arbitro di gara dovesse denunciare, anche in assenza di specifica denuncia o istanza di parte, un fatto o un episodio verificatosi nel corso della gara, dovrà inviare la propria relazione al Procuratore Federale competente entro 48 ore dal termine della gara.

È fatto comunque sempre salvo il potere/dovere del Procuratore Federale di dare impulso d'ufficio all'azione disciplinare.

#### **Art. 30 - (Procedimento)**

Ricevuta la denuncia ed effettuata l'indagine, ove si ritenga di non provvedere alla archiviazione del caso, per carenza di elementi oggettivi, ma al contrario perché vi sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nei riguardi dell'indagato, il Procuratore Federale competente, nel termine di 7 giorni, emetterà richiesta di rinvio a giudizio, integrata da proposta di sanzione, che dovrà essere inviata, con mezzi giuridicamente validi, e non oltre 8 giorni, per il tramite della Segreteria Federale al Giudice Federale, per le omissioni di sua competenza, ovvero al Giudice Federale Vicario, con delega al Settore Arbitrale, giusto l'art. 17 del presente codice, per le omissioni di competenza dello stesso.

Il Giudice, ricevuto il deferimento, procederà, nel termine massimo di 60 giorni:

- a) ad emettere sentenza sulla base delle conclusioni e delle proposte del Procuratore

Federale, notificandola, entro 10 giorni, a mezzo della Segreteria Federale, alla parte soccombente;

- b) sentire e convocare, entro 20 giorni dal deferimento del Procuratore Federale, a mezzo la Segreteria Federale, le parti in udienza pubblica;
- c) sentire, entro il termine massimo di 20 giorni, le ragioni delle parti mediante contraddittorio scritto da concludersi entro il termine massimo di 40 giorni. In tal caso le comunicazioni tra il Giudice Federale e le parti avverranno, comunque, con mezzi giuridicamente validi e per il tramite della Segreteria Federale.

### **Art. 31 - (Udienza pubblica)**

Nel caso in cui il Giudice Federale abbia scelto di sentire le parti in pubblica udienza, egli procederà a fissarne la data indicandola nell'atto di convocazione delle parti, anch'esso da comunicarsi nei modi descritti nel precedente art. 30.

L'udienza comunque dovrà tenersi entro 10 giorni dall'invio alle parti dell'atto di convocazione stesso.

Le parti non hanno l'obbligo di presentarsi all'udienza; nel caso in cui lo facciano esse possono introdurre memorie scritte o deferimenti orali nonché citare testimoni.

In tale ipotesi possono essere presenti unicamente le parti ed i loro difensori.

A tal proposito si precisa che chi ricopre cariche e/o incarichi federali oltre che gli Arbitri, non possono assistere o rappresentare le parti in tale udienza.

Nel caso in cui il giudice ammetta dei testi, essi dovranno essere sentiti nella prima udienza, se presenti, oppure in quella immediatamente successiva che dovrà essere fissata entro 10 giorni dalla prima e al termine della quale il Giudice dovrà necessariamente emettere la sentenza.

La sentenza, in ogni caso dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'ultima udienza o in caso di particolare complessità della causa entro 30 giorni sempre dall'ultima udienza.

Ove le parti decidano di non presentarsi, esse avranno la facoltà di inviare al Giudice le proprie memorie scritte entro i 5 giorni successivi alla data dell'udienza nella quale non si sono presentate. Ove, invece, esse non intervengano all'udienza e non inviino le proprie memorie, il Giudice procederà sulla base degli atti in suo possesso.

### **Art. 32 - (Contraddittorio scritto)**

Nel caso in cui invece il Giudice decida di sentire le parti mediante contraddittorio scritto, egli comunicherà ad esse il termine per l'invio delle loro memorie che dovranno essere inviate alla Segreteria Federale, mediante mezzi giuridicamente validi, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dal Giudice Federale.

Il Giudice in caso di particolare complessità della causa, potrà chiedere un'integrazione istruttoria che dovrà essere consegnata entro 10 giorni dall'invio della richiesta del Giudice. In mancanza emetterà sentenza.

### **Art. 33 - (Richiesta di archiviazione del Procuratore Federale)**

Nel caso in cui il Procuratore Federale chieda di archiviare il caso, il Giudice Federale, esaminati gli atti, emetterà entro 10 giorni dall'invio del parere del Procuratore, sentenza di archiviazione, che sarà comunicata alle parti, con mezzi giuridicamente validi, da parte della Segreteria Federale.

Ove, tuttavia, il Giudice non condivida la proposta di archiviare il caso, può far svolgere un supplemento istruttorio al Procuratore Federale (comunicandolo alle parti entro 7 giorni) che dovrà essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Giudice stesso. In ogni caso, ove al termine di tale ulteriore istruttoria il Procuratore Federale ritenesse di dover comunque archiviare il caso, il Giudice dovrà necessariamente emettere decreto di archiviazione, oppure ordinare al Procuratore Federale di deferire l'indagato entro 5 giorni, oppure condannare direttamente l'indagato, ma solo nel caso in cui emergano evidenti elementi di colpevolezza e soprattutto solo nel caso di illeciti sportivi

per cui si ritenga di dover applicare le sanzioni dell'ammonizione, richiamo scritto e squalifica fino ad un massimo di giorni 15.

#### **Art. 34 - (Misure cautelari)**

Il Giudice, valutata la potenziale gravità dell'illecito e sempre su richiesta del Procuratore Federale, può irrogare le misure cautelari previste dal presente codice, tanto nei confronti del tesserato, quanto nei confronti di un Arbitro FITAB, di qualunque ordine e grado.

Tali misure vengono irrogate dal Giudice Federale su esclusiva proposta del Procuratore Federale, salvo i casi di "particolare gravità" così come definiti dall'art. 27 del presente codice; in tale ultimo caso infatti la misure cautelari possono essere erogate d'ufficio dal Giudice Federale anche su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB.

Queste sono irrogate a fini cautelari onde evitare che, il/i tesserato/i ASD, Arbitro/i di ogni ordine e grado possa/no di nuovo commettere ulteriori illeciti.

Ciò a tutela della rispettabilità ed onorabilità della FITAB e delle ASD ad esse affiliate, in ogni luogo ed in qualsivoglia occasione in cui le stesse siano presenti e/o impegnate.

Le misure cautelari avranno comunque effetto sino alla sentenza finale e potranno essere modificate, sia in senso peggiorativo che migliorativo, d'ufficio, su richiesta delle parti o del Procuratore Federale.

Tutte le modifiche delle misure cautelari irrogate andranno comunicate a tutte le parti interessate.

#### **Art. 35- (Contenuto dell'atto di deferimento)**

Il deferimento deve contenere:

- a) nominativi e reperibilità delle parti;
- b) descrizione sommaria del fatto;
- c) indicazioni di eventuali testimoni ascoltati e/o atti presi in esame;
- d) richiesta di archiviazione e/o rinvio a giudizio con l'indicazione della parte/i destinataria/e della/e condotta/e rilevante/i;
- e) indicazione della pena richiesta e delle eventuali aggiuntive misure cautelari;
- f) data e firma del Procuratore Federale.

#### **Art. 36 - (Prove del Processo Sportivo)**

Sono prove del processo sportivo i documenti di ogni tipo, anche quelli riprodotti su supporto magnetico, comprese le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, quelle pubblicate sui Social Network, nonché le testimonianze, purché siano testimonianze di soggetti che abbiano avuto contezza diretta del fatto o dei fatti di causa.

Nel caso delle cosiddette "testimonianze de relato", ovvero sia testimonianze di soggetti che riferiscono per informazioni conosciute tramite altre persone, queste andranno integrate con elementi e/o prove a sostegno.

#### **Art. 37 - (Perentorietà dei termini)**

Tutti i termini stabiliti nel presente Codice di Giustizia Sportiva sono "perentori", pertanto la loro inosservanza comporta l'automatica decadenza dal compimento degli atti e/o delle attività per cui essi sono stabiliti.

#### **Art. 38 - (Contenuto della sentenza)**

La sentenza, immediatamente esecutiva, deve contenere:

- a) la indicazione delle parti;
- b) la descrizione sommaria del fatto con indicazione riassuntiva delle richieste del Procuratore Federale;
- c) il dispositivo con indicazione della pena irrogata e delle condotte punite
- d) la motivazione;

e) la data e firma del Giudice.

## **TITOLO IV IMPUGNAZIONI E RITI SPECIALI**

### **Art. 39- (Condizioni di appellabilità delle sentenze)**

Tutte le sentenze emesse in primo grado dagli organi di Giustizia Sportiva sono appellabili: dal Procuratore Federale e dalle parti in analogia a quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile.

### **Art. 40 - (Termini di presentazione dell'appello)**

L'appello va presentato, a cura del soggetto appellante (Procuratore Federale e/o parti interessate), alla Corte Federale di Appello con modalità e mezzi giuridicamente validi, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Giudice competente sul sito [www.fitab.it](http://www.fitab.it) ed inoltrata alla Segreteria Federale.

La Corte Federale d'Appello:

1. se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito. Se appellante è il solo condannato, la Corte Federale d'Appello non potrà pronunciarsi con un inasprimento delle sanzioni nei confronti di quest'ultimo, nel rispetto del principio del divieto della "reformatio in peius".
2. se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
3. se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
4. se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
5. se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
6. se lo ritiene assolutamente necessario, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Per lo svolgimento del giudizio d'appello, valgono le stesse norme dettate dal presente codice per il giudizio di I grado articolo 30.

La sentenza d'appello va comunque emessa entro 30 giorni dall'ultima udienza o, in caso di contraddittorio scritto, entro 20 giorni dall'invio ad opera delle parti delle memorie richieste dalla Procura Federale d'Appello.

In caso di particolare complessità della causa, la sentenza dovrà essere emessa entro 30 giorni.

### **Art. 41 - (Tipi di sentenze della Corte Federale d'Appello)**

La sentenza della Corte Federale d'Appello potrà essere:

- a) di conferma della sentenza di I grado;
- b) di parziale riforma della sentenza di I grado;

c) di totale riforma della sentenza di I grado.

#### **Art. 42 - (Contenuto della sentenza di appello)**

La sentenza di appello deve contenere:

- a) l'indicazione delle parti;
- b) la descrizione sommaria del fatto;
- c) la descrizione del dispositivo della sentenza di I grado e le richieste delle parti;
- d) il dispositivo;
- e) i motivi;
- f) data e firma del Presidente e del Giudice estensore.

#### **Art. 43 - ( Ricorsi avverso il rito elettorale)**

La Corte Federale d'Appello è anche organo giudicante in materia elettorale e, segnatamente per:

- il ricorso presentato da un candidato e/o un componente del comitato degli scrutatori e/o un avente diritto al voto in assemblea federale e/o un componente dell'Ufficio della Procura Federale avverso il verbale elettorale dell'assemblea elettiva degli organi centrali e periferici della FITAB;
- il ricorso circa la candidabilità e l'eleggibilità di un soggetto ad una carica elettiva FITAB centrale o periferica;
- il controllo sul regolare svolgimento delle elezioni federali verterà esclusivamente sulla correttezza del verbale elettorale.
- nel caso in cui un candidato, un componente della commissione di scrutinio e/o un avente diritto al voto in assemblea elettiva federale e/o un componente dell'Ufficio della Procura Federale impugnino il verbale elettorale dell'assemblea elettiva degli organi centrali e/o periferici della FITAB, la Corte Federale d'Appello dovrà riunirsi entro e 7 giorni dal ricevimento dell'impugnazione da parte della Segreteria Federale.

L'impugnazione, con la quale si intende richiedere l'annullamento delle elezioni federali, va presentata con modalità e mezzi giuridicamente validi alla Segreteria Federale, entro 10 giorni dalla pubblicazione del verbale elettorale sul sito internet della FITAB.

L'udienza sarà pubblica e le parti hanno la facoltà di presentarsi facendo pervenire alla Corte, entro 3 giorni prima la data dell'udienza stessa, memorie scritte e/o orali. La Corte, sentite le parti, emetterà un giudizio di omologazione del verbale elettorale, ove lo ritenga valido, altrimenti disporrà nella sentenza i provvedimenti del caso e le nuove eventuali elezioni.

Nel caso in cui un candidato alle cariche elettive centrali e/o periferiche della FITAB, un avente diritto al voto in assemblea elettiva, un componente della commissione scrutinio, un Procuratore Federale, chiedano la verifica, attraverso un esposto inviato con modalità e mezzi giuridicamente validi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni federali, in ordine ai requisiti di candidabilità ed eleggibilità di un tesserato alle cariche elettive centrali o periferiche FITAB, già accertati preventivamente dalla commissione di scrutinio, la Corte dovrà convocare il ricorrente, il resistente e il Presidente della commissione di scrutinio in pubblica udienza, che sarà fissata entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento da parte della Corte stessa dell'esposto.

All'udienza le parti potranno indurre argomentazioni scritte e/o orali.

Al termine dell'udienza e comunque non oltre 10 giorni dal suo svolgimento, la Corte emetterà sentenza e potrà confermare il soggetto candidabile ed eleggibile, oppure decretarne la sua incandidabilità e/o ineleggibilità.

In tale secondo caso la Corte, ove il soggetto dichiarato incandidabile e/o ineleggibile dovesse essere stato eletto, lo dichiarerà decaduto e provvederà a nominare d'ufficio al suo posto il primo dei non eletti o in caso di loro mancanza ordinerà nuove elezioni per la copertura del posto rimasto vacante.

Si precisa che i requisiti di candidabilità ed eleggibilità, sulla base dei quali la Corte effettua il suo sindacato, sono sanciti dal Regolamento Elettorale FITAB.

La Corte potrà altresì effettuare un controllo ex post sul regolare svolgimento delle elezioni, qualora fosse richiesto da un componente della commissione di scrutinio, da un componente dell'Ufficio della Procura Federale, da un candidato alle cariche elettive centrali e/o periferiche della FITAB o da un avente diritto al voto in assemblea.

La richiesta va fatta con un ricorso da presentarsi entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Segreteria Federale, con modalità e mezzi giuridicamente validi, indicando i motivi per cui si chiede tale controllo, e la Corte sentirà in pubblica udienza gli interessati.

Si precisa che in tale caso il sindacato della Corte verterà sul regolare andamento delle elezioni stesse e sul rispetto da parte dei soggetti preposti (Presidente dell'assemblea, scrutatori, segretari d'assemblea) del Regolamento Elettorale.

Al termine dell'udienza e comunque entro e non oltre 10 giorni dal suo svolgimento, la Corte emetterà una sentenza con la quale confermerà o meno il regolare svolgimento delle elezioni.

Ove le elezioni fossero dichiarate irregolari, la Corte ordinerà il rifacimento delle stesse entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza sul sito internet della FITAB.

Le nuove elezioni si svolgeranno sotto la supervisione della Corte.

#### **ART. 44- (Conflitto di attribuzione competenza tra gli Organi sociali)**

Gli eventuali conflitti di Competenza ed Attribuzione fra gli Organi Sociali possono essere sollevati da qualunque Organo Federale entro e non oltre 15 giorni dall'accertamento di tale conflitto, al Collegio dei Probiviri, il quale senza formalità e raccogliendo semplicemente memorie istruttorie degli Organi Federali in causa, deciderà entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del ricorso statuendo con provvedimento decisionale quale fra i due o più Organi in conflitto abbia competenza o attribuzione su uno specifico ambito.

Per Conflitto di Competenza si intende il contrasto fra due o più Organi Federali che si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a occuparsi di una determinata materia.

Per Conflitto di Attribuzione si intende il contrasto fra due o più Organi Federali che si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a decidere una determinata questione.

#### **Art.45- ( Ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di ammissione di aspiranti associati e/o affiliati nonché contro la loro revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB)**

Qualsiasi tesserato FITAB e/o ASD che si sia visto/a respingere la sua domanda di ammissione/affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, può far ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione di tale decisione, con modalità e mezzi giuridicamente validi ,al Collegio dei Probiviri della FITAB indicando i motivi per cui ritiene ingiusta e/o illegittima tale decisione.

Il Collegio deciderà in Camera di Consiglio,acquisendo le spiegazioni scritte del Consiglio Direttivo Nazionale entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.

La decisione dovrà avvenire con provvedimento decisionale con la quale il Collegio potrà rigettare il ricorso o accoglierlo; in tale ultimo caso l'aspirante tesserato o ASD potranno considerarsi a tutti gli effetti tesserati o affiliati.

Tale procedura tuttavia non è ammissibile da parte di quei soggetti e/o ASD che siano stati indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri componenti, come soggetti e/o ASD non graditi/e.

Tale procedura è applicabile anche al caso in cui invece il Consiglio Direttivo Nazionale FITAB decida di non rinnovare il tesseramento/affiliazione rispettivamente di un tesserato FITAB e di una ASD.

Inoltre qualora il Consiglio Direttivo Nazionale FITAB abbia deciso tale esclusione per gravi motivi e a maggioranza qualificata dei propri membri, la procedura di ricorso risulterà inammissibile.

Per gravi motivi si intendono quei motivi per i quali il Consiglio Direttivo FITAB ha deliberato l'esclusione poiché il mantenimento in essere del rapporto associativo con il tesserato e/o l'ASD avrebbe gravemente leso l'immagine ,l'integrità e l'onorabilità della FITAB.

#### **Art. 46 –(Revisione)**

La revisione è un mezzo straordinario d'impugnazione che può essere proposto esclusivamente contro le sentenze definitive(di I grado se non appellate nei termini o di appello) che comportino la radiazione/disaffiliazione del tesserato/ASD condannato/a in via definitiva.

Scopo della revisione è quello di far ottenere al ricorrente una revoca della sentenza che ha disposto la sua radiazione/disaffiliazione e conseguentemente reintegrarlo in seno alla FITAB.

La revisione può essere richiesta una sola volta e tassativamente con ricorso da effettuarsi con modalità e mezzi giuridicamente validi, entro 20 giorni dalla comunicazione notificata dalla Segreteria Federale, della sentenza definitiva di condanna alla radiazione/disaffiliazione.

Competente a trattare il ricorso è Il Collegio dei Probiviri che deciderà con provvedimento decisionale in Camera di Consiglio, acquisendo la sentenza impugnata, il ricorso nonché eventuali prove fornite dal ricorrente, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio del ricorso stesso ad opera della Segreteria Federale.

La revisione può essere richiesta solamente quando vi siano nuove prove prodotte da parte del condannato/a.

Non è ammesso il procedimento di revisione nei seguenti casi:

- 1) nel caso di tesserati/e o ASD esclusi dal Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri membri, poiché il mantenimento in essere del rapporto associativo con il tesserato e/o l'ASD avrebbe gravemente leso l'immagine, l'integrità e l'onorabilità della FITAB;
- 2) nel caso di soggetti e/o ASD che siano stati indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri componenti, come soggetti e/o ASD non graditi/e;
- 3) nel caso di tesserati e/o ASD di cui il Consiglio Direttivo Nazionale FITAB abbia deliberato la loro esclusione per mancato e reiterato pagamento di spettanze economiche (quote associative, quote di affiliazione, diritti di segreteria, quote tornei di spettanza federale) o nel caso di tesserati/arbitri/ASD che si siano reiteratamente resi/e colpevoli, dopo un'opportuna messa in mora, del mancato invio, in Federazione, dei dati dei tornei svolti.

#### **Art.47- ( Composizione del Collegio dei Probiviri nei procedimenti speciali ex artt. 44-45 del presente codice)**

Nei procedimenti di cui agli artt.44- 45 del presente Codice il Collegio dei Probiviri della FITAB decide in composizione collegiale plenaria (Membri effettivi più membri supplenti) e delibera sempre a maggioranza semplice dei propri componenti.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente del Collegio varrà doppio. Nel caso in cui, astenendosi il Presidente, il Collegio dovesse trovarsi in condizione di parità, il voto da considerarsi doppio dovrà essere quello del membro (effettivo o supplente) più anziano d'età.

In caso di ulteriore parità nei voti, causa l'astensione del Presidente del Collegio e del membro più anziano, prevarrà la soluzione più favorevole all'imputato/ricorrente.

#### **Art. 48 - (Prorogatio)**

Tutti i soggetti dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, così come stabiliti dall'art.8 del presente Codice, decadono allo spirare del loro mandato quadriennale salva espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Salva tale ultima ipotesi, essi rimarranno in carica, per il regime della prorogatio, nella pienezza delle loro funzioni e poteri, sino alla nomina dei loro sostituti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale FITAB può nominare e revocare tutti i membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo anche nel periodo di scadenza del proprio mandato quadriennale in attesa delle elezioni fissate per il rinnovo delle cariche federali.

#### **Art. 49 - (Rito speciale in materia di interpretazione e applicazione dei Regolamenti FITAB)**

La Corte Federale d'Appello è inoltre competente a giudicare i ricorsi in materia di interpretazione ed interpretazione dello statuto FITAB e dei vari regolamenti FITAB emanati, di cui al presente codice e presentati da qualunque soggetto tesserato FITAB che ne abbia interesse.

Il ricorso va presentato, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria Federale indicando i punti dei regolamenti e/o dello statuto FITAB di cui si chiede alla Corte l'esatta interpretazione e/o applicazione.

La Corte, entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso emetterà una sentenza con la quale indicherà l'esatta interpretazione e/o applicazione dei punti controversi oggetto del ricorso stesso. La sentenza sarà valida e vincolante per tutti i tesserati FITAB nonché per

tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo federale.

La Corte non potrà più modificare, una volta emesse, le sue decisioni in materia di interpretazioni e/o applicazioni salvo la presentazione di un nuovo motivato ricorso.

#### **Art. 50 – (Prescrizione)**

Le infrazioni nella quali si ravvisano gli estremi di “illecito sportivo” cadono in prescrizione nel termine di un anno dalla data in cui è avvenuto il fatto, o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza.

Ne consegue che coloro che intendono fare valere un dritto, rispetto ad un presunto illecito, decadono dalla possibilità di poterlo azionare dopo un anno dal verificarsi dell'evento o della sua conoscenza.

Le modalità per eccepire la prescrizione, ovvero per opporre la decadenza, sono quelle dettate dal Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 51 – (Amnistia)**

L'amnistia è un provvedimento di carattere generale, legato ad eventi eccezionali, con cui la FITAB provvede ad estinguere l'infrazione e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie.

#### **Art. 52 - (Spese di soccombenza)**

In via generale si stabilisce che in tutte le procedure di contenzioso, la parte soccombente in primo grado e/o in grado di appello, salvo che si tratti dell'Ufficio della Procura Federale FITAB, è condannata dal Giudice Federale, dalla Corte Federale d'Appello e/o dal Collegio dei Probiviri a rifondere tutte le spese sostenute dalla Segreteria Federale per la istruzione e la gestione del contenzioso.

Al condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospesa la efficacia della Tessera Federale per l'anno in corso e non può essere rilasciata quella per l'anno successivo.

#### **Art. 53 - (Disposizioni finali)**

Tutte le norme contenute nel presente codice sono soggette ad eventuale modifica:

- da parte del Consiglio Direttivo, per le materie per le quali ha competenza e potere derivantegli dallo Statuto;
- su proposta del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione all'Assemblea Federale, per tutte le materie non ricomprese nel comma precedente.

**Il presente Codice di Giustizia Sportiva entra in vigore dal 29 aprile 2016, data di approvazione da parte dell'Assemblea Federale.**